



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA  
SEZIONE I CIVILE

TRIBUNALE DI BOLOGNA	
N° 450/16	Sent.
N° 1234	Cron.
N°	- Rep. A
OGGETTO: Altri istituti relativi ai diritti della personalità	
DATA DEPOSITO MINUTA: 9-2-16	

In composizione collegiale nella persona dei Magistrati:

Matilde Betti

Presidente

Bianca Maria Gaudio

Giudice

Loredana Piscitelli

GOT Relatrice

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento di primo grado iscritto al n. 8532 del Registro Generale dell'anno 2015  
avente ad oggetto ricorso ex Legge 164/1982.

Il ricorrente, celibe e senza figli, esponeva di aver sempre manifestato una sua natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile, pur essendo un individuo di sesso maschile; di aver assunto l'aspetto e mantenuto gli atteggiamenti di una donna; di aver intrapreso un percorso di adeguamento dei propri caratteri sessuali sì da ottenere la corrispondenza dei tratti somatici a quelli del sesso femminile percepito come quello di appartenenza.

Il ricorrente richiedeva con l'atto introduttivo del giudizio la preventiva autorizzazione del Tribunale all'adeguamento chirurgico anche dei caratteri sessuali primari maschili.

All'udienza del 17 novembre, l'attore comparso personalmente in udienza ha parzialmente emendato la domanda, e tramite il proprio difensore, ha precisato le seguenti conclusioni: *"alla luce della sentenza Cassazione 15138 2015 e Corte Costituzionale 221/2015, chiede che il ricorrente venga autorizzato alla rettificazione anagrafica a prescindere dall'intervento chirurgico per il quale si chiede l'autorizzazione"*.

Il Pubblico Ministero in persona del dott. Claudio Santangelo è regolarmente intervenuto e ha concluso per l'accoglimento della domanda attorea.

La causa, istruita documentalmente, veniva posta quindi in decisione all'udienza del 17 novembre 2013 dovendosi ritenere implicitamente rinunciati i termini di cui all'art. 190 cpc.

Alla luce degli atti e dei documenti di causa, la domanda è fondata e va accolta.



Il percorso psicodiagnostico e l'iter psicologico di sostegno seguiti dall'attore sono ampiamente illustrati agli atti, unitamente alla ricostruzione anamnestica, dallo psichiatra Claudio Tognoni e dalla psicoterapeuta dott.ssa Chiara Dalle Luche, entrambi presso il Consultorio Transgenere Torre del Lago – Lucca. I periti hanno formulato la diagnosi di “*Disforia dell’Identità di genere con attrazione maschile*” (in assenza di altre patologie fisiche o mentali) e non hanno rilevato elementi psicopatologici che controindicano l’effettuazione delle procedure medico chirurgiche per l’adeguamento della identità fisica all’identità psichica (si veda la relazione versata agli atti datata 31 marzo 2015 - Documenti nn. 5 e 6 del fascicolo attoreo).

Il Collegio, a fronte di tali sicure emergenze documentali, ritiene non necessario disporre un ulteriore accertamento peritale.

Infatti, si rileva come il Consultorio Transgenere sia una struttura finanziata dalla Regione Toscana, attraverso una convenzione con l’Azienda USL 12 di Viareggio. Tale struttura, come emerge dai documenti 3 e 4 (protocollo di intesa e Delibera Regione Toscana), si caratterizza come centro di riferimento per le persone che presentano un Disturbo dell’Identità di Genere, operando in collaborazione con il MIT di Bologna e presso l’azienda Ospedaliera Universitaria Pisana.

L’attore, come riscontrato all’udienza dal Giudice Istruttore, ha assunto con limpida evidenza l’immagine esteriore del sesso femminile (aspetto, voce, comportamento). Come ricostruito dalle relazioni peritali in atti l’attore, oggi quasi quarantenne, ha seguito da tempo un percorso di modifica nel proprio corpo.

Tale percorso è iniziato con l’assunzione controllata della terapia ormonale cui hanno fatto seguito trattamenti estetici e di chirurgia estetica che gli hanno fatto assumere e consolidare nel tempo i tratti esteriori del genere femminile.

Egli esplica sin dall’adolescenza la sua personalità nelle relazioni interpersonali “nei panni” femminili.

Nel 2008, e quindi da oltre sette anni, si è sottoposto ad intervento per la costruzione del seno (mastoplastica ricostruttiva) modificando quindi con un intervento chirurgico importante anche l’apparenza della morfologia anatomica.

Sotto il profilo psicologico, come risulta dalle relazioni mediche in atti, l’attore appare aver raggiunto un sufficiente equilibrio psicofisico e una soddisfacente accettazione di sé mantenendo con continuità la motivazione a mantenere l’aspetto femminile conquistato sicché anche sotto il profilo psicologico sussistono gli elementi per ritenere che sia stata raggiunta la definitività del cambiamento avvenuto.

Quanto all’intervento chirurgico demolitivo dei caratteri sessuali primari si osserva. La giurisprudenza della Corte di Cassazione prima e della Corte Costituzionale poi, con le sentenze richiamate dalla difesa attorea (Cass. 15138 2015 e Corte Costituzionale 221 2015), ha chiarito che l’art. 1 comma 1, della Legge 14 aprile 1982 n. 164 (che individua quale presupposto per la rettificazione anagrafica del sesso “*intervenute modificazioni dei [...] caratteri sessuali*”) deve essere interpretato alla luce



dei supremi valori costituzionali della persona; quindi, in assenza di griglie normative sulla tipologia dei trattamenti idonei a realizzare il percorso di transizione dall'uno all'altro sesso (che risponde alla varietà e complessità delle situazioni soggettive e dei presidi medici e psicologici) deve essere rimessa al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza dei medici, tale percorso di transizione.

In altri termini dalla lettera della legge non si ricava immediatamente quali debbano essere i caratteri sessuali da modificare. Muovendo dal concetto di identità di genere come costituita da tre componenti corpo, autopercezione e ruolo sociale non appare corretto ritenere l'intervento chirurgico demolitivo dei caratteri sessuali primari momento essenziale della modificazione dei caratteri sessuali, non tenendo in considerazione i caratteri secondari (per i quali è sufficiente la terapia ormonale) e gli aspetti psichici e comportamentali.

Come ha sottolineato la Corte Costituzionale *“il ricorso alla chirurgia costituisce uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale come percepita dal soggetto”* e *“non quale prerequisite per accedere al procedimento di rettificazione ma possibile mezzo funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”*.

Ciò a tutela e in virtù della netta prevalenza, sulla corrispondenza tra sesso anatomico e anagrafico, della tutela della salute dell'individuo (tenuto conto anche dei possibili rischi e della invasività dell'intervento di demolizione chirurgica) e della identità personale quale espressione della dignità del soggetto e del suo diritto nell'ambito sociale di riferimento ad essere riconosciuto per quello che si è.

Pertanto, quando al trattamento chirurgico per la modifica dei caratteri sessuali primari, rappresentando esso, come illustrato dalle relazioni mediche in atti, strumento di ausilio al conseguimento del pieno benessere psichico e fisico della persona ed in tal misura da ritenersi lecito proprio in quanto rivolto alla tutela della salute, non vi sono motivi per non autorizzarlo, a prescindere in ogni caso dalla rettifica anagrafica che dovrà essere già disposta.

Nulla sulle spese.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:

Attribuisce al [REDACTED] il [REDACTED] a norma degli artt.1 ss. Legge 14 aprile 1982, n.164, il sesso femminile, attribuendogli il nome di [REDACTED] così rettificando l'atto di nascita ove vi è enunciato il sesso maschile ed il nome [REDACTED] ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune [REDACTED] ove l'atto di nascita è stato trascritto di procedere alla rettificazione nel relativo registro.




Non sussistono motivi ostativi all'autorizzazione del trattamento chirurgico per la  
modifica dei caratteri sessuali primari.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 2  
febbraio 2016.

La GOT

Loredana Piscitelli



La Presidente

Mariade Betti

